



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0169(COD)

6.11.2013

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio
(COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD))

Relatore per parere: Franco Bonanini

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 sono stati complessivamente stanziati 1 891,936 milioni di euro per le spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Attualmente, il quadro giuridico vigente in materia è costituito principalmente dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio sui programmi di eradicazione e le misure di emergenza in ambito veterinario, la direttiva del Consiglio 2000/29/CE sugli interventi fitosanitari e il regolamento (CE) n.882/2004 sui controlli ufficiali. Altre disposizioni finanziarie specifiche sono presenti in altri regolamenti.

La Commissione, nel contesto di una complessiva revisione della legislazione esistente in tema di sicurezza e salute nella catena agroalimentare denominata "Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura", propone di sostituire queste basi giuridiche frammentate, attualmente in vigore, con nuove disposizioni finanziarie omogenee, conformi alle disposizioni del nuovo quadro finanziario pluriennale e in linea con il trattato di Lisbona. Il regolamento proposto dalla Commissione coprirà tutte le spese per i controlli e l'esecuzione di tutta la legislazione relativa ai programmi di eradicazione e alle misure di emergenza, alle misure fitosanitarie, al finanziamento dei controlli ufficiali, ai livelli di residui di pesticidi in alimenti e mangimi di origine vegetale o animale, all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e all'utilizzo sostenibile di pesticidi.

Il relatore accoglie con favore la nuova proposta della Commissione e in particolare l'obiettivo di razionalizzare un quadro finanziario altrimenti troppo complesso e frammentato.

Un dispositivo finanziario comune e semplificato comporterà benefici nella pianificazione e nella gestione finanziaria dei programmi relativi alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; esso potrà dunque certamente contribuire all'obiettivo finale di una filiera alimentare più sicura nel rispetto della salute e del benessere degli animali.

Gli emendamenti proposti sono dunque volti a completare gli sforzi della Commissione a favore di un regolamento finanziario orizzontale che sia chiaro, flessibile e snello e, nel contempo, intendono correggere alcune criticità rilevate.

In particolare, il relatore ritiene importante ampliare la categoria dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario da parte dell'UE, sopprimendo la previsione di un importo minimo delle sovvenzioni, anche in considerazione della diversa natura e dimensione dei programmi ammissibili al cofinanziamento. Contemporaneamente, viene ampliato, all'interno dei singoli capitoli del regolamento, l'elenco delle categorie di costi potenzialmente ammissibili a un finanziamento, includendovi, tra le altre cose, gli indennizzi agli operatori per gli animali macellati o abbattuti, gli indennizzi agli operatori per le piante e i prodotti vegetali distrutti, gli indennizzi per i relativi costi di trasporto e di logistica e per altre misure specifiche volte a prevenire l'ulteriore diffusione di malattie e/o organismi nocivi.

Si è altresì ritenuto necessario precisare meglio, sempre ai fini di un possibile indennizzo degli operatori, il concetto di "valore di mercato" per gli animali, i prodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti distrutti o rimossi nell'esecuzione delle misure previste dal presente regolamento.

Appare inoltre importante correggere alcune tempistiche relative alle scadenze amministrative previste nella proposta della Commissione per la presentazione dei programmi nazionali, l'approvazione degli stessi da parte della Commissione, la presentazione di relazioni intermedie e finali e la presentazione delle successive domande di pagamento.

Il relatore ritiene infine importante estendere, nel quadro delle disposizioni relative al tema del sostegno finanziario destinato ai controlli ufficiali, i programmi di formazione già previsti a beneficio delle autorità nazionali competenti anche ad altri operatori privati del settore, riconosciuti e rappresentativi, ritenendo di particolare importanza la diffusione delle informazioni e la promozione di standard omogenei a garanzia della tutela dei consumatori e di un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale lungo tutta la filiera alimentare.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il perseguimento di tale obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario che l'Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più mirato delle spese, devono essere fissati obiettivi specifici e definiti indicatori per valutare il loro raggiungimento.

Emendamento

(3) Il perseguimento di tale obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario che l'Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più mirato delle spese, devono essere fissati obiettivi specifici e definiti indicatori per valutare il loro raggiungimento. ***È importante che i fondi all'uopo necessari non portino a un incremento del bilancio generale dell'UE ma siano attinti da altre voci già esistenti nel bilancio dell'Unione. Tutte le risorse finanziarie devono provenire dalla linea di bilancio prevista nel QFP.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Inoltre, nella sua proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di istituire un meccanismo di emergenza per reagire alle situazioni di crisi. Di conseguenza, in circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti, occorre trasferire i fondi della riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente all'Accordo interistituzionale del ... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹⁰.

soppresso

¹⁰ *GU C [...] del [...], pag. [...].*

Motivazione

Gli esigui fondi annuali iscritti nella riserva per le crisi del settore agricolo sono disciplinati dal regolamento orizzontale della riforma PAC e utilizzati per affrontare crisi di mercato (produzione o distribuzione). Il regolamento orizzontale non copre i costi oggetto del presente regolamento.

Emendamento 3

Progetto di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Unione europea ha la responsabilità

(10) L'Unione europea ha la responsabilità

di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa **per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti**, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea". **Per ragioni di rapporto costo/efficacia, a livello sia di Commissione sia di Stati membri, è opportuno sopprimere l'erogazione di sovvenzioni al di sotto di una certa soglia.**

di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea".

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la **compilazione e la modifica degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento dell'Unione, nonché la definizione dei programmi di lavoro. Nel modificare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità¹⁵**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del

Emendamento

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei programmi di lavoro **e le decisioni circa l'attuazione** delle misure di emergenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶.

Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶.

¹⁵ *GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.*

¹⁶ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

¹⁶ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) l'obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, ***nonché*** un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla competitività e alla creazione di posti di lavoro;

Emendamento

a) l'obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati ***tramite un'opera di prevenzione e di eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi che assicurano*** un livello elevato di protezione dei consumatori, ***degli animali*** e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla ***sicurezza alimentare, alla*** competitività e alla creazione di posti di lavoro;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo

Emendamento

soppresso

Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II, sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Motivazione

Gli esigui fondi annuali iscritti nella riserva per le crisi del settore agricolo sono disciplinati dal regolamento orizzontale della riforma PAC e utilizzati per affrontare crisi di mercato (produzione o distribuzione). Il regolamento orizzontale non copre i costi oggetto del presente regolamento.

Emendamento 7

**Progetto di regolamento
Articolo 6 – titolo**

Testo della Commissione

Tassi massimi *e importo minimo* delle sovvenzioni

Emendamento

Tassi massimi delle sovvenzioni

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a)**

Testo della Commissione

a) per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione;

Emendamento

a) per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di **prevenzione e di** lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione; **o**

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione

a) sono finalizzate al controllo dei rischi sanitari gravi *nell'Unione*;

Emendamento

a) sono finalizzate *alla prevenzione e* al controllo, *nell'Unione*, dei rischi sanitari gravi *per l'uomo, gli animali e le piante lungo l'intera filiera alimentare*; o

Motivazione

È essenziale sapere quali siano i gravi rischi cui ci si riferisce e contemplare esplicitamente i rischi sanitari per gli animali e le piante oltre alla protezione della salute umana.

Emendamento 10

Progetto di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Non sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR.

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, anche per le misure adottate sulla base di un sospetto e della successiva conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della **loro macellazione o del loro abbattimento**;

Emendamento

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al **normale** valore di mercato di tali animali immediatamente prima **di ogni sospetto o conferma** della **malattia**;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) costi di trasporto, di macellazione o di abbattimento degli animali;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della **loro distruzione**;

Emendamento

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al **normale** valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima **di ogni sospetto o conferma** della **malattia**;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature;

Emendamento

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature ***specifiche in relazione alla malattia;***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) costi per la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

Emendamento

d) costi per ***il trasporto e*** la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione

e) costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini se decisi o autorizzati dalla Commissione;

Emendamento

e) costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini se decisi o autorizzati dalla Commissione e, ***in casi eccezionali ben documentati, costi per le perdite conseguenti al loro utilizzo;***

Motivazione

Se non è più possibile commercializzare allo stesso modo gli animali in conseguenza della somministrazione di vaccini nel quadro di un intervento di emergenza, è opportuno, in casi ben documentati, indennizzare le relative perdite.

Emendamento 18

Progetto di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione

f) *eventuali* costi per il trasporto delle carcasse ***negli impianti di trasformazione***;

Emendamento

f) costi per ***la distruzione e*** il trasporto delle carcasse ***e altri costi logistici collegati***;

Emendamento 19

Progetto di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) in casi debitamente giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa della perdita di valore sul mercato di animali sottoposti a una campagna di vaccinazione d'emergenza;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l'insorgenza della malattia è ***notificata*** alla Commissione ***dagli Stati membri***.

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui ***si sospetta l'esistenza della malattia. Gli Stati membri dovranno notificare ufficialmente*** l'insorgenza della malattia alla Commissione.

Motivazione

Quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare l'esistenza di una malattia infettivo-contagiosa, è importante intervenire urgentemente prima ancora che arrivi la conferma dal laboratorio, e ciò al fine di ridurre il più possibile l'incidenza e la diffusione della malattia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per *i* loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all'articolo 11 (nel seguito "programmi nazionali").

Emendamento

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per *l'attuazione dei* loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all'articolo 11 (nel seguito "programmi nazionali").

Motivazione

A fini di chiarimento e di distinzione (ad es. dai processi di pianificazione).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della *loro macellazione o del loro abbattimento*;

Emendamento

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al *normale* valore di mercato di tali animali immediatamente prima *di ogni sospetto o conferma* della *malattia*;

Emendamento 23

Progetto di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) costi di macellazione o abbattimento degli animali;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della **loro distruzione**;

Emendamento

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al **normale** valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima **di ogni sospetto o conferma** della **malattia**;

Emendamento 25

Progetto di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) costi per la distruzione e il trasporto delle carcasse e altri costi logistici collegati;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera f)

Testo della Commissione

f) costi per la vaccinazione di animali domestici;

Emendamento

f) costi per la vaccinazione di animali domestici **in caso di epizoozia**;

Motivazione

Le vaccinazioni volontarie o le misure preventive in situazioni non emergenziali, ad esempio la vaccinazione contro la rabbia prima di un viaggio con gatti o cani, non devono essere finanziate con queste risorse.

Emendamento 27

Progetto di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) in casi debitamente giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa della perdita di valore sul mercato di animali sottoposti a una campagna di vaccinazione d'emergenza;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **31 gennaio di ogni anno**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **di tale** anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

2. I programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio di tali programmi**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **dell'anno ammissibile**. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **31 gennaio del primo anno della loro attuazione**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento

3. I programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio di tali programmi**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento 30

**Progetto di regolamento
Articolo 15**

Testo della Commissione

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **31 marzo** di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **31 luglio** di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie.

Emendamento

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **30 aprile** di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **31 agosto** di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie.

Emendamento 31

**Progetto di regolamento
Articolo 16 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il **31 marzo** dell'anno successivo.

Emendamento

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il **30 aprile** dell'anno successivo.

Emendamento 32

Progetto di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

Emendamento

c) indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti **e per i costi logistici e di trasporto collegati**, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1– lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) indennizzi agli operatori per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in conseguenza di misure di eradicazione o di contenimento degli organismi nocivi o di altre misure di emergenza adottate, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato delle piante o dei prodotti vegetali immediatamente prima di ogni sospetto o conferma ufficiale dell'insorgenza della malattia;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **31 gennaio di ogni anno**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di **tale anno**. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento

2. I programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente** tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **dell'anno di programmazione**. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **31 gennaio del primo anno della loro attuazione**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento

3. I programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente** tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e

la fine del periodo di attuazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali **che stabiliscono** le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

Emendamento

5. La Commissione, **dopo aver consultato gli Stati membri**, può adottare orientamenti annuali o pluriennali **in cui siano proposte** le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **31 gennaio di ogni anno**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di **tale anno**. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento

2. I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente** tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **dell'anno di programmazione**. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero

periodo di ammissibilità.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **31 gennaio del primo anno della loro attuazione**, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento

3. I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il **30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente** tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Laboratori di riferimento dell'Unione europea

Emendamento

Laboratori di riferimento **e centri di riferimento per il benessere degli animali** dell'Unione europea

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai

Emendamento

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai

laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i costi da *essi sostenuti* nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 *e ai centri di riferimento per il benessere degli animali di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. xxx/xxx relativo ai controlli ufficiali [...]*, per i costi *sostenuti da tali centri* nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

Emendamento 41

Progetto di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio;

Emendamento

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio, *anche internazionali*;

Emendamento 42

Progetto di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) costi dei test di laboratorio;

Emendamento

a) costi *di campionamento e* dei test di laboratorio;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di

Emendamento

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione *dell'Unione e degli Stati membri* volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e

cui all'articolo 1.

sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

Motivazione

Da precisare per evitare un numero eccessivo di domande di finanziamento di interventi in materia di informazione.

Emendamento 44

Progetto di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta, mediante atti **di esecuzione**, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.**

Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti **delegati**, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per l'applicazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta decisioni di finanziamento ad hoc a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento

3. Per l'applicazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta **atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso**, e decisioni di finanziamento ad hoc a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento 46

Progetto di regolamento Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento 47

Progetto di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *corredate, se del caso, di proposte legislative correttive per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 2.*

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Ove opportuno**, i beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento delle misure.

Emendamento

1. I beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento delle misure.

Motivazione

I beneficiari di finanziamenti e gli Stati membri devono essere tenuti a fornire informazioni in merito alle sovvenzioni concesse.

PROCEDURA

Titolo	Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
Riferimenti	COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 13.6.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 13.6.2013
Relatore per parere Nomina	Franco Bonanini 4.7.2013
Esame in commissione	10.10.2013
Approvazione	5.11.2013
Esito della votazione finale	+: 51 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Grootte, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Jo Leinen, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Sergej Kozlík, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Kārlis Šadurskis, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Andrea Zanzi